REGOLAMENTO (CEE) N. 1726/69 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 1667/69 per quanto concerne la diminuzione degli aiuti da erogare dalla Francia per il latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1667/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da applicare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in seguito alla svalutazione del franco francese (2), prevede che gli aiuti erogati dalla Francia in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (4), sono, per 100 chilogrammi di latte scremato in polvere, diminuiti di franchi francesi 8,49 ;

considerando che la diminuzione di tali aiuti deve essere fissata tenendo conto, in particolare, della necessità di non stimolare la produzione, da un lato, e di non svantaggiare gli agricoltori degli altri Stati membri, dall'altro ; che dalla diminuzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1667/69 ne risulterebbe, in Francia, un prezzo di smaltimento per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali inferiore di 6,78 franchi francesi a quello applicabile negli altri Stati membri ; che è quindi necessario correggere l'importo di questa diminuzione per ristabilire l'equilibrio di concorrenza nel mercato comunitario ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo di FF 8,49 indicato nell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1667/69 è sostituito dall'importo di FF 15,27.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile a partire dall'11 agosto 1969, fermi restando gli importi già assegnati in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1667/69, nella sua forma precedente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 18.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(4) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.